



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 120 del 11/02/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E "UNIMED SAFETY SRL"
PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI
E RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE EQUIPE DELLE
STRUTTURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2025**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che la Società Unimed Safety S.r.l., avente sede in Via S. Vittore 145 a Verbania, struttura autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al prot. aziendale n. 82145 del 18/12/2024 ha chiesto a questa Azienda la disponibilità al rinnovo, per il periodo che va dal 01/01/2025 al 31/12/2025, dell'accordo convenzionale per l'esecuzione di esami di laboratorio analisi e di radiologia, per i pazienti assistiti presso la propria clinica;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

dato atto che l'attività viene svolta da parte del personale delle equipe della SOC Laboratorio Analisi e SOC Radiologia con prolungamento dell'orario di lavoro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale approvato con deliberazione n. 272 del 8 aprile 2019;

richiamata la deliberazione n. 155 del 28/02/2024 con la quale era stata autorizzata e approvata l'attività d'equipe per esami di laboratorio analisi, di radiologia e anatomia patologica a favore della società Unimed Safety Srl, con validità fino al 31/12/2024;

preso atto:

- dei pareri favorevoli dei Direttori della SOC Laboratorio Analisi, della SOC Radiologia della che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alle strutture medesime, hanno espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe;
- dell'impegno dell'equipe delle Strutture interessate ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste d'attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni con mail del 23/01/2025 ha trasmesso alla Società la bozza del disciplinare, per la necessaria



condivisione e conferma del testo dell'accordo, con le condizioni di svolgimento dell'attività;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. ASL VCO n. 6558 del 29/01/2025, la società Unimed Safety S.r.l. ha approvato il testo del disciplinare, come da Allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2025** al **31/12/2025**, l'accordo contrattuale con la Unimed Safety S.r.l., avente sede legale a Verbania in Via S. Vittore 145, per l'esecuzione di esami di laboratorio analisi e di radiologia, a favore di pazienti assistiti presso la propria clinica, alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E UNIMED SAFETY SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI, E DI RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE EQUIPE DELLE STRUTTURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2025

di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

PRESTAZIONI	INTROITO PRESUNTO	CONTO DI RICAVO	BILANCIO 2025
LABORATORIO ANALISI	€ 30.000,00	4.50.02.77	ANNO 2025
LABORATORIO RADIOLOGIA	€ 10.000,00	4.50.02.77	ANNO 2025

di dare atto, infine, che dedotti la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, con decorrenza dal **01/01/2025** al **31/12/2025**, per le motivazioni in narrativa ed ivi tutte richiamate, la convenzione con la Unimed Safety S.r.l., avente sede legale a Verbania in Via S. Vittore n. 145, per la fornitura di prestazioni di Laboratorio Analisi e di Radiologia, attraverso l'attività di equipe delle strutture citate, svolta con prolungamento dell'orario di lavoro (ai sensi dell'ultimo



capoverso dell'art. 6 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, approvato con deliberazione n. 272 del 8 aprile 2019) per l'esecuzione di esami a favore di pazienti assistiti presso la clinica, alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E UNIMED SAFETY SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI E DI RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE EQUIPE DELLE STRUTTURE AZIENDALI – RINNOVO ANNO 2025

2) di dare atto che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

PRESTAZIONI	INTROITO PRESUNTO	CONTO DI RICAVO	BILANCIO 2025
LABORATORIO ANALISI	€ 30.000,00	4.50.02.77	ANNO 2025
LABORATORIO RADIOLOGIA	€ 10.000,00	4.50.02.77	ANNO 2025

3) di dare atto, inoltre, che dedotti la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

4) di precisare che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

5) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

6) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

7) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E “UNIMED SAFE-	
	TY Srl” PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATO-	
	RIO ANALISI E DI RADIOLOGIA RESE DA PERSONALE DELLE	
	EQUIPE DELLE STRUTTURE AZIENDALI – <u>RINNOVO ANNO 2025</u>	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d’ora in poi denominata ASL VCO), Partita	
	IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117,	
	legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo,	
	Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell’art. 4.6 del	
	Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290	
	del 12/05/2017;	
	E	
	la UNIMED SAFETY Srl (d’ora in poi ai fini del presente accordo contrat-	
	tuale denominata SOCIETÀ UNIMED), codice fiscale e partita IVA n.	
	02345960039, con sede legale in Verbania Fraz. Intra, Via S. Vittore n. 145,	
	rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Sanitario Dr. Manuel	
	Renna, ivi domiciliato per la carica;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Oggetto L’ASL si impegna a mettere a disposizione dirigenti me-	
	dici e personale di supporto afferente alle SOC Laboratorio Analisi e SOC	
	Radiologia dell’ASL VCO per l’esecuzione di esami ematochimici su cam-	
	pioni biologici ed urinari che saranno richiesti dalla SOCIETÀ UNIMED.	
	Art. 2 Modalità di raccolta e invio dei campioni biologici - Il prelievo e	
	la raccolta dei campioni biologici è effettuato a cura della SOCIETÀ UNI-	
	MED; le modalità di invio degli stessi presso i laboratori analisi dell’ASL	
1		

	sono concordate direttamente con il Direttore della SOC Laboratorio Analisi	
	dell'ASL VCO.	
	L'ASL si impegna a garantire:	
	- l'effettuazione di esami di Laboratorio Analisi sui campioni che perver-	
	ranno alla struttura attraverso le equipe della struttura stessa;	
	- l'effettuazione di esami di radiodiagnostica per immagini a utenti inviati	
	presso la Soc di Radiologia da UNIMED SRL con l'ausilio della struttura	
	medesima;	
	L'equipe delle relative strutture svolgeranno l'attività in timbratura con pro-	
	lungamento dell'orario di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni di	
	cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale, l'attività in	
	questione non risulta scindibile dalla normale attività istituzionale,	
	Art. 3 Corrispettivo - I Direttori delle SOC Laboratorio Analisi e SOC Ra-	
	diologia dell'ASL VCO assumono l'impegno di assicurare le prestazioni di	
	competenza alle tariffe previste dal <u>tariffario privati paganti vigente</u> .	
	Art. 4 Modalità di pagamento dei corrispettivi e ripartizione - La SOC	
	Laboratorio Analisi e SOC Radiologia dell'ASL, attraverso la SOC Direzio-	
	ne Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, fattureranno alla SO-	
	CIETÀ UNIMED le prestazioni effettuate a favore della stessa, alle tariffe	
	previste dall'art. 3, con specifica indicazione del tipo e del numero degli	
	esami eseguiti e del nominativo del paziente nei confronti del quale gli esa-	
	mi sono stati effettuati.	
	La SOCIETÀ UNIMED provvederà al pagamento delle fatture emesse	
	dall'ASL entro 30 giorni dalla data di emissione.	
	L'ASL VCO, ad avvenuto incasso delle somme dovute dalla SOCIETÀ	
	2	

	UNIMED, dopo aver applicato le dovute trattenute ai sensi di legge ed aver	
	garantito la copertura dei costi aziendali determinati per singola prestazione	
	dalla SOS Controllo di Gestione sulla base del vigente regolamento azien-	
	dale per l'attività libero professionale, provvederà alla ripartizione delle	
	somme nette restanti al personale dirigente delle equipe della SOC di Labo-	
	ratorio Analisi, Soc Radiologia ed al personale di supporto che dovranno re-	
	stituire il correlato debito orario.	
	Art. 5 Durata dell'accordo contrattuale e possibilità di Recesso - La pre-	
	sente convenzione ha validità dal <u>01/01/2025</u> al <u>31/12/2025</u> , con facoltà di	
	rinnovo previo accordo tra le parti e assunzione di specifica deliberazione	
	dell'ASL VCO. Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale	
	mediante comunicazione PEC da trasmettere con preavviso di almeno 30	
	giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo convenzio-	
	nale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero	
	disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazio-	
	ne di recesso da parte dell'ASL VCO, la SOCIETÀ UNIMED è tenuta a pa-	
	gare tutti gli esami fino ad allora svolti.	
	Art. 6 Copertura assicurativa - L'ASL VCO dovrà garantire al personale	
	coinvolto nell'attività di consulenza la copertura assicurativa per i rischi da	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 7 Privacy - I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in pre-	
	parazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale	
	sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unica-	
	mente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità	
	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE	
	3	

	2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR), la SOCIETÀ UNIMED è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell’art. 4, c. 7 del GDPR. L’ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L’ASL VCO si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto della SOCIETÀ UNIMED, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	Art. 8 Controversie - Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, sarà competente in merito il Foro di Verbania.	
	Art. 9 Registrazione e bollo - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull’atto sono a carico della SOCIETÀ UNIMED.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
4		

Verbania lì

PER UNIMED SAFETY SRL

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Manuel RENNA)

Omegna lì _____

PER ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott.ssa Vittoria M. PRIOLO)